

Capitaneria di Porto
MIRACUSA

Rep. n. 216

COPIA

del Comandante

10.7.1925

FRANCA ACCURIA DI MARE - PENINSOLA MASCUGLI

Per il R. S. di Palermo, Leht.

G. Schirone

31/7/192



1

REPUBBLICA ITALIANA

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

DI SIRACUSA

ATTO DI SOTTOMISSIONE

N di reperitorio, 246

L'anno millenovecentosettantacinque addi *dieci* del mese di luglio, innanzi a me Ten. di Vascelle (CP)

Salvatore MANGANO, Ufficiale designato a ricevere gli atti relativi a concessioni di demanio marit-

timo, giuste decreto n°7 in data 12 luglio 1974 del Capo del Compartimento Marittimo di Siracusa, e-

manato in dipendenza dell'art.9 del Regolamento approvato con D.P. 15 febbraio 1952, n°128, per

l'esecuzione del Codice della Navigazione, alla presenza dei signori *Cosulina Bruno e*

Corda Diana, testimoni noti ed idonei in forza di legge, si sono costituiti:

da una parte

il Capitano di Fregata (CP) Antonino DI SALVO - Capo del Compartimento Marittimo di Siracusa, in

rappresentanza dell'Amministrazione Marittima ai sensi dell'art.9 del Regolamento sopracitato,

- e dall'altra -

il Dr. Ing. Francesco STACCOLI CASTRACANE - nato a Napoli il 17 luglio 1921 e il Dr. ing. Umberto

17.7.75.
25/10
7/11/11
11/11/11

H. Di Matteo
F. G. Bordini

2.

SACCO - nato a San Salvatore Monferrato (Alessandria) il 2 agosto 1922, rispettivamente nella loro qualità di Direttore e Capo Servizio del Centro di Progettazione e Costruzioni Impianti Termici - Roma - dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - ENEL - istituito con legge 4.12.1962, n° 1643 - giusto i poteri loro conferiti con procura speciale a firma del Presidente dell'Enel in carica Prof. Arnaldo Maria Angelini nominato con D.P. R. 5.3.1973 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 73 del 21 marzo 1973. Detta procura è autenticata dal Dott. Raffaello Capasso notaio in Roma - repertorio n° 85710 del 20.9.1974 - registrata a Roma il 25.9.1974 al n° 14598 Atti Privati

SI PREMETTE

che con istanze in data 12.6.1972 e 27.11.1972 l'ENEL - Centro di Progettazione e Costruzione Impianti Termici - Roma - ha chiesto la temporanea concessione e l'uso per la durata di anni 30 (trenta) di un'area demaniale marittima di mq. 73,500 di cui mq. 13,500 di specchio acqueo ubicati nel territorio del Comune di Melilli - località Magnisi - allo scopo di: costruire e mantenere un impianto di presa e di restituzione di acqua di mare, nonchè di prelevare acqua di mare per raffredda-

mento dei macchinari della Centrale in ragione di 48 mc/sec.

- che lo stesso Ente con successiva istanza datata 26 marzo 1973, adducendo motivi d'urgenza, ha chiesto, altresì, di essere autorizzato, nelle more del compimento dell'istruttoria per la concessione richiesta, ad occupare anticipatamente l'area demandata in concessione al fine di dare immediato inizio ai lavori, quali risultano dal progetto allegato alla domanda sopracitata;

- che il Comune di Melilli con foglio n° 15037 del 18.1.1974 ha comunicato che nulla osta alla realizzazione delle opere progettate. Inoltre detto Comune ha rilasciato all'Ente la licenza edilizia n° 95/973 in data 21.7.1973;

- che la Regione Militare della Sicilia con foglio n° 976/179 del 28.12.1972 ha concesso il proprio nulla osta ai sensi della legge 1.6.1931, n° 886;

- che il Comando Militare Marittimo Autonomo in Sicilia con foglio S4.DEM.1566 del 2.3.1973 ha espresso parere favorevole ai fini militari marittimi;

- che l'Intendenza di Finanza di Siracusa con foglio 12239 del 5.6.1973 ha espresso parere favorevole ed ha proposto in lire 4.900.000 (quattromi-

4.

lioni novemila) la misura del canone annuo da corrispondere all'Erario;

- che la domanda di concessione di che trattasi è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n°45 dell'11.11.1972 pagina 3942 ed all'albo pretorio del Comune di Melilli come risulta dall'apposita dichiarazione in data 9.12.1972 del Segretario Capo del predetto Comune e che al riguardo non sono state avanzate opposizioni;

- che il Laboratorio Centrale di Idrobiologia di Roma con foglio n°1245/6 del 9.6.1974 ha espresso parere favorevole alla concessione demaniale di cui trattasi semprechè la concentrazione di cloro libero residuo nelle acque di scarico non superi lo 0,2 mg/lit e che la temperatura dell'acqua di scarico mediamente non superi di 60 C la temperatura dell'acqua prelevata;

- che l'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Palermo con note N° 11481 del 2.2.1973 e N° 2442 del 13.3.1974 ha espresso parere favorevole per la realizzazione delle opere progettate semprechè queste vengano eseguite in conformità del progetto vistato in pari data dall'Ufficio stesso e con l'osservanza delle prescrizioni formulate dal Consiglio Superiore del LL.FP. con ve



to n° 1032 dell'16.1.1974;

- che il Ministero della Marina Mercantile, vagliati i motivi d'urgenza, adottati dall'ENEL, con dispaccio n°5188658/0.1051 del 23.7.1974 ha autorizzato l'anticipata occupazione dell'area richiesta limitatamente a quella che sarà occupata con opere stabili e cioè: mq. 2.000 di suolo e mq.13.500 di specchio acque, nonché l'immediato inizio dei lavori progettati, previa sottoscrizione del presente atto di sottomissione che si rilascia ai sensi dell'art. 38 del Codice della Navigazione e dell'art. 35 del relativo Regolamento di esecuzione, escludendo dall'atto stesse la superficie di mq.58.000 richiesta per motivi di sicurezza, la cui concessione potrà essere, dalla Capitaneria di Porto di Siracusa, assentita con apposita licenza.

PREMESSO QUANTO SOPRA

A) l'ENEL, si obbliga col presente atto:

1°) - di accettare senza alcuna riserva tutte quelle condizioni che l'Amministrazione Marittima stimerà opportuno inserire nell'atto di concessione da stipularsi;

2°) - di riconsegnare all'Amministrazione Marittima concedente la zona occupata dopo averla ridotta,

6.

a sua cura e spese, nel pristino stato con conseguente demolizione delle opere erette senza poter ripetere compensi, indennizzi o rimborsi di sorta, dietro semplice intimazione scritta della Autorità Marittima che non sarà tenuta a motivarla, riconoscendo, l'Ente richiedente, la facoltà all'Amministrazione Marittima di demolire d'Ufficio le opere qualora esso non ottemperi all'intimazione nei termini comunicati e di riprendere d'Ufficio possesso della zona a spese del richiedente stesso;

3°) - di corrispondere il canone nella misura di lire 1.420.000 (un milione quattrocentoventimila) annue, proposto dall'Intendenza di Finanza di Siracusa, a decorrere dalla data del presente atto di sottomissione, impegnandosi a versare detto canone nella misura di cui sopra, per tutto il periodo dell'occupazione anche nel caso in cui non si addivenga alla stipulazione dell'atto di concessione, ed impegnandosi, altresì, a corrispondere l'eventuale differenza in più qualora detto canone venga maggiorato in sede di determinazione definitiva ai sensi dell'art.2 della legge 21.12.1961 n°1501;

4°) - di versare la somma di lire 14.000.000 (quattor

dicimilioni) in titoli garantiti dallo Stato a garanzia dell'osservanza di tutti gli obblighi assunti col presente atto restando, l'Amministrazione Marittima, facoltizzata di incamerare in tutto o in parte il suddetto deposito senza bisogno di alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, sia nel caso di mancato pagamento delle somme devute dall'Ente richiedente per canoni, spese di riduzione in pristino, di sgombero ed in genere per qualunque motivo, sia a titolo di penale, restando l'Ente stesso sempre responsabile di quanto dovesse anche oltre il suddetto deposito prestato e restando, altresì, obbligata ad eseguire i depositi suppletivi, che nel corso della validità del presente atto, fossero ritenuti dalla Amministrazione necessari, in relazione al periodo di occupazione trascorso, a garanzia dei canoni maturati, seguendosi per tali depositi suppletivi le condizioni determinate sotto il presente comma 4) per il deposito originario. Le somme depositate potranno anche essere dall'Amministrazione concedente impiegate per il pagamento delle tasse e dei diritti inerenti alla stipulazione dell'atto di concessione;

*) - di iniziare i lavori subito e comunque entro il

8.

me-
se di settembre 1975 e di portelli a termine
senza interruzione, entro il mese di settembre
1978. Le opere da realizzare dovranno essere ri-
spondenti ai concetti tecnici espressi nella re-
lazione e nel progetto prodotti dall'Ente richie-
dente, vistati dall'Ufficio del Genio Civile per
le Opere Marittime di Palermo in data 13.3.1974
ed allegati al presente atto sotto le lettere:
A-B-C-D-E-F e con l'osservanza delle prescrizio-
ni contenute nel parere n° 1032 del Consiglio Su-
periore dei LL.PP. - 3° Sezione - in data 16.1.74.
Inoltre l'Ente, prima di iniziare i lavori, dovrà
presentare all'Ufficio del Genio Civile per le
Opere Marittime di Palermo i calcoli di stabili-
tà delle opere da eseguire.


I tempi di attuazione delle opere progettate, re-
stano stabiliti come segue:

- 1° anno: stato di avanzamento dei lavori; 20%
- 2° anno: stato di avanzamento dei lavori 50%;
- 3° anno: stato di avanzamento dei lavori 100%,
ovvero tutte le opere devono essere ultimate.

Per l'eventuale ritardo nell'esecuzione dei lave-
ri, salvo casi di forza maggiore che dovranno es-
sere segnalati tempestivamente per il riconosci-
mento da parte dell'Amministrazione concedente,

7°

8°)



il concessionario sarà sottoposto, per la durata di un anno, ad una penale di lire 10.000 (diecimila) per ogni giorno di ritardo, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione Marittima, di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione, qualora

le opere non fossero portate a termine entro il 30 ^{settembre} ~~giugno~~ 1978. (1)

L'ammontare delle somme dovute dalla Società concessionaria per effetto del disposto del presente articolo, potrà, dall'Amministrazione, essere prelevata dalla cauzione.

- 6°) - di eseguire i lavori sotto la sorveglianza del Genio Civile per le opere Marittime di Palermo cui a norma dell'art. 12 del Regolamento al Codice della Navigazione, compete detta sorveglianza ed il collaudo delle opere realizzate;
- 7°) - di rispondere di tutti i danni che potessero derivare alle zone contigue ed ai terzi, per effetto della occupazione demandata e dell'esecuzione dei lavori, manlevando l'Amministrazione Marittima da qualsiasi azione e molestia;
- 8°) - di sospendere, modificare, variare e ridurre la occupazione della zona e l'esecuzione delle opere dietro semplice intimazione scritta dall'Autorità

10.

Marittima che resta facoltizzata, in caso di inadempienza, a disporre la sospensione, variazione o riduzione d'ufficio, a spese dell'Ente richiedente;

- 9°) - di adeguare, a proprie spese, le opere di presa e di restituzione di acqua di mare alla realizzazione che verranno eseguite nella zona demaniale in attuazione del piano "ASI" - per la costruzione del nuovo porto industriale a sud della penisola Magnisi;
- 10°) - di non immettere in mare le acque di raffreddamento della Centrale se prima non sarà accertato ai termini dell'art. 27 del Regolamento di Esecuzione della legge 14.7.1965, concernente la disciplina della pesca marittima, che dette acque di scarico non arrecano alcun danno alle risorse biologiche marine ed al patrimonio ittico e non causano, comunque, inquinamenti di sorta;
- 11°) - di comunicare alla Capitaneria di Porto di Siracusa la data di inizio e di ultimazione dei lavori;
- 12°) - di osservare tutte le norme emanate dall'Autorità Marittima in applicazione del titolo III (art. 62 e seguenti) del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30.3.42 n° 327 e del titolo III (art. 59 e seguenti) del Regolamento di esecuzione

ne approvato con D.P.R. 15.2.1952 n°328 in materia di attività amministrativa, polizia e servizi dei porti e delle zone demaniali marittime;

8°) - di non mettere in esercizio le opere ed impianti se non dopo apposito collaudo da parte dello Ufficio del Genio Civile per le opere Marittime di Palermo.

B) Il Capò del Compartimento Marittimo, in rappresentanza dell'Amministrazione Marittima, dichiara di consentire l'immediata occupazione dell'area demaniale marittima richiesta dall'ENEL limitatamente alle superfici di mq. 2.000 di suolo demaniale e di mq.13.500 di specchio acque, nonché l'immediato inizio dei lavori progettati subordinatamente all'osservanza da parte dell'Ente stesso, delle condizioni avanti specificate, prendendo atto dell'avvenuto versamento della somma di lire 14.000.000 (quattordicimilioni) in titoli garantiti dallo Stato che l'Ente richiedente ha effettuato a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti col presente atto di sottomissione presso la Tesoreria Provinciale di Siracusa, giusta quietanza n° 2913 del 28.1.75 nell'intesa che tale deposito sarà restituito all'Ente richiedente dopo l'entrata in vigore del-

12.

l'atto definitivo di concessione e sempre che siano state esattamente osservate dall'Ente stesso tutte le condizioni stabilite col presente atto e siano state versate le somme dovute per qualsiasi titolo in adempimento alle condizioni stabilite nell'atto di concessione.

Il deposito sarà restituito anche nel caso in cui l'Amministrazione, per sua volontà, non intenda addivenire alla concessione richiesta, semprechè l'Ente richiedente abbia esattamente osservato le disposizioni del presente atto.

Richiesto, io, Ufficiale designato a ricevere gli atti relativi a concessioni di Demanio Marittimo, ho ricevuto e pubblicato il suesposto atto di sottomissione, mediante lettura fattane ad alta ed intellegibile voce in presenza dei testimoni e delle parti, che da me interpellate, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il presente atto consta di n° 4 fogli di carta bollata scritto su n° 13 pagine e vi sono annessi n° 6 elaborati tecnici contraddistinti con le lettere A.B.C.D.E. ed F. che fanno parte integrante del presente atto di sottomissione.

(1) Si accetta la seguente postilla: pag.9 - la parola



13

"Giugno" al rigo 6, deve intendersi "Settembre".

F.to Antonino DI SALVO

F.to Francesco STACCOLI CASTRACANE nel nome

F.to Umberto SACCO nel nome

F.to Bruno CONCINA - teste

F.to Disma CORDA - teste

L'UFFICIALE ROGANTE
TENENTE DI VASCELLO (CP)
F.to Salvatore MANGANO

V I S T O:

IL COMANDANTE
CAPITANO DI FREGATA (CP)
F.to Antonino DI SALVO

**Capitaneria di Porto
SIRACUSA**

Si dichiara che la presente copia è conforme
all'originale che si conserva agli atti della Ca
pitania di Porto di Siracusa.



~~IL TENENTE DI VASCELLO (CP)~~
~~(Salvatore Mangano)~~

[Handwritten signature]